

Previdenza. Diffusi dall'Inps i minimali e i massimali utili per determinare i contributi dovuti

Pensioni, aggiornati i parametri

Valori sostanzialmente invariati per i lavoratori domestici

Matteo Prioschi

■ Aggiornati gli importi dei **contributi** da versare nel 2015 per i **lavoratori domestici**, che però, a parte un paio di aumenti minimi, restano invariati rispetto all'anno scorso. Con la circolare 12/2015 l'Inps, a fronte del tasso di inflazione rilevato dall'Istat, ha comunicato gli importi validi per l'anno in corso.

L'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel 2014 rispetto al 2013 è stato dello 0,2 per cento. Tale variazione ha determinato lievi ritocchi delle fasce di retribuzione oraria, effettiva e convenzionale, mentre i contributi a carico dei datori di lavoro sono rimasti quasi tutti invariati. Le uniche variazioni si registrano per le retribuzioni orarie oltre 9,59 euro senza quota assegni familiari per i contratti a tempo indeterminato (si passa da 1,92 a 1,93 euro) e per quelle, sempre oltre 9,59 euro, per i contratti a termine senza assegni familiari che salgono da 2,04 a 2,05 euro. Come in passato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applica il contributo addizionale dell'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e ciò, come emerge dalla tabella

pubblicata a fianco, determina importi più elevati.

Con la circolare 11, invece, l'Istituto di previdenza ha aggiornato i minimi e i massimali che riguardano tutte le tipologie di contribuzione in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per calcolare gli importi validi nel 2015 l'Inps ha applicato il tasso di rivalutazione dello 0,2% rilevato nel 2014, basandosi su quanto comunicato dall'Inps. Invece nella circolare 1, riguardante la rivalutazione delle pensioni, pubblicata meno di venti giorni fa, si è applicato lo 0,3% previsionale per il 2015. Di conseguenza alcuni valori risultano diversi.

Il massimale della base contributiva e pensionabile, per esempio, è pari a 100.324,00 euro (nella circolare 1 l'importo era di 100.424 euro). I redditi sopra tale importo, quindi, per i lavoratori soggetti al sistema contributivo, non saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. La prima fascia di retribuzione pensionabile annua, oltre la quale scatta un contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore, è pari a 46.123,00 euro, che corrisponde a un mensile

di 3.844,00 euro.

Il trattamento minimo mensile delle pensioni a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti è di 501,89 euro (502,39 euro nella circolare 1), e il minimale giornaliero è pari a 47,68 euro. Il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, invece, per orario di 40 ore settimanali, è di 7,15 euro, ma se l'orario è di 36 ore, in genere gli iscritti alle gestioni pubbliche, è di 6,62 euro.

Per quanto riguarda in particolare gli iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap, il massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è di 182.874,00 euro. Il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione, invece, è di 47.446,00 euro. Il congedo può essere richiesto in base a quanto previsto dall'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001 per assistere persone con handicap grave in base alla legge 104/1992.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli importi per il 2015

I contributi orari per i lavoratori domestici, con e senza quota Cassa unica assegni familiari. Gli importi tra parentesi sono a carico dei lavoratori. **Valori in euro**

Retribuzione oraria		Contributo	
Effettiva	Convenzionale	Con quota Cuaf	Senza quota Cuaf
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO			
Fino a 7,88 euro	6,97	1,39 (0,35)	1,40 (0,35)
Oltre 7,88 fino a 9,59 euro	7,88	1,57 (0,39)	1,58 (0,40)
Oltre 9,59 euro	9,59	1,91 (0,48)	1,93 (0,48)
Oltre 24 ore a settimana	5,07	1,01 (0,25)	1,02 (0,25)
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO			
Fino a 7,88 euro	6,97	1,49 (0,35)	1,50 (0,35)
Oltre 7,88 fino a 9,59 euro	7,88	1,68 (0,39)	1,69 (0,40)
Oltre 9,59 euro	9,59	2,05 (0,48)	2,06 (0,48)
Oltre 24 ore a settimana	5,07	1,08 (0,25)	1,09 (0,25)

Nota: il contributo Cuaf non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi della legge (articolo 1 del Dpr 1403/1971)